

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con atto della Giunta Comunale n. 68 del 3/06/1998, esecutivo, si deliberava di affidare in concessione il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale, mediante esperimento di asta pubblica, e aggiudicataria della concessione risultava la Ditta "Mazzocchi" s.n.c. di Mazzocchi Giulio e Maurizio, con sede in via N. Sauro, n. 68, Cattolica;

-il relativo contratto di concessione del suddetto servizio rep. 18.844, del 24/02/1999, di durata quinquennale, è giunto a naturale scadenza.

Visto che

-nel parere, Prot. n. 23629, del 14/07/1998, espresso, ai sensi dell'art. 22, L. 10/10/1990, n. 287, dall'"Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato", vengono ravvisate distorsioni concorrenziali, negli ambiti locali dove il trasporto funebre è svolto in esclusiva da azienda municipale o impresa concessionaria, in quanto, in presenza delle esclusive, il monopolista può essere indotto a sfruttare la posizione detenuta nella prestazione di un servizio essenziale, per ostacolare lo sviluppo dei concorrenti nell'offerta dei servizi contigui. Si afferma inoltre che le esclusive del trasporto funebre non rappresentano una risposta adeguata all'esigenza di correggere le imperfezioni del mercato, introducendo distorsioni concorrenziali.

-sulla base del suddetto parere si afferma inoltre l'eliminazione dell'esclusiva istituita dal comune nel servizio di trasporto funebre prevista dal R.D. n. 2578/1925 ad opera dell'art. 22 della L. 8 giugno 1990, n. 142, secondo cui l'esclusiva è possibile, attualmente, solo in presenza di una riserva di attività che sia conseguenza immediata e diretta di una disposizione legislativa, e l'art. 64 abroga espressamente la legislazione anteriore incompatibile;

-la Giurisprudenza ha manifestato un orientamento a conferma dell'abrogazione dell'esclusiva di cui al R.D. n. 2578/1925 ad opera del combinato disposto dall'art. 22 e art. 64, L. 142/1990 (tra tutte si ricorda: T.A.R. Puglia Sez. I n. 1056/2000, T.A.R. Puglia Sez. II n. 081S/2001, T.A.R. Piemonte Sent. n. 253/2001, T.A.R. Emilia Romagna Sez. I di Parma sent. n. 41/2002);

-il processo di revisione relativo al D.P.R. n. 285/1990, "Regolamento di polizia mortuaria", in studio in Parlamento con il disegno di legge n. 1265, ribadisce l'introduzione di meccanismi, miranti a correggere le distorsioni della concorrenza che l'esclusiva comporta.

Ritenuto necessario quindi aderire agli orientamenti sopra illustrati di rimozione delle esclusive ad opera del Comune con riferimento al servizio di trasporto funebre, e dunque redigere in linea con ciò il nuovo regolamento comunale per i servizi cimiteriali.

Ravvisato che con il venir meno dell'esclusiva nel servizio di trasporto funebre questo ente può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 19, D.P.R. 285/1990, per i comuni, che non esercitano il servizio dei trasporti funebri e con diritto di privativa, di imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria;

Preso atto del dibattito, come riportato nel relativo verbale;

Con voti favorevoli 12, 2 contrari (i consiglieri Tonti di R.C. e Carli di A.N.), espressi in forma palese dai 14 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Bondi della coalizione Arcobaleno, Cimino e Pagnini di F.I.,

DELIBERA

- di prendere atto dell'eliminazione dell'esclusiva del servizio dei trasporti funebri;
- di istituire, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 19, D.P.R. 285/1990, il diritto fisso, che appare congruo fissare in Euro 120,00, analogamente ai comuni limitrofi;
- di dare atto della necessità di redigere il nuovo regolamento per i servizi cimiteriali in conformità agli orientamenti legislativi, giurisprudenziali e delle presenti statuizioni;
- di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

=====

DEL30893/ASD-DEL Atto C.C. n. 68 del 22/12/2004 Pag. n.

=====